



MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO-TECNICO

CAMPIONATI E TORNEI PROVINCIALI CALCIO A 5 E CALCIO A 7

S.S. 2026/2027

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1.1 MSP Italia - Comitato Provinciale di Prato organizza e gestisce campionati, tornei e altre manifestazioni sportive nelle discipline del Calcio a 5 e del Calcio a 7.

1.2 Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni organizzative, tecniche e disciplinari comuni alle manifestazioni provinciali organizzate da MSP Prato, nonché le norme specifiche applicabili alle singole discipline.

1.3 Per ciascuna manifestazione il Comitato Organizzatore può emanare un Regolamento particolare, nel quale sono stabiliti, in relazione alle caratteristiche della competizione, la formula di svolgimento, la durata delle gare, i requisiti e i termini di partecipazione, gli eventuali limiti al tesseramento o all'impiego degli atleti, i costi, le modalità di pagamento e ogni altra disposizione specifica.

1.4 Le disposizioni del Regolamento particolare prevalgono sulle norme del presente Regolamento esclusivamente nei casi in cui la deroga sia espressamente indicata. I Comunicati Ufficiali possono integrare le disposizioni organizzative della manifestazione e disciplinare le situazioni sopravvenute nei limiti previsti dall'art. 16.

1.5 Per quanto non espressamente previsto e in quanto applicabili alla natura e al livello della manifestazione, si osservano altresì lo Statuto di MSP Italia, i principi fondamentali, i regolamenti e le deliberazioni del CONI, le disposizioni legislative vigenti. Per le Regole del gioco si applica esclusivamente quanto previsto dall'art. 4.1.

1.6 Sono fonti ufficiali di conoscenza il sito internet www.mspprato.it, i Comunicati Ufficiali, le eventuali applicazioni o piattaforme digitali e qualsiasi altro strumento indicato dal Comitato Organizzatore.

ART. 2 - Tesseramento e vincoli di partecipazione

2.1 Le Associazioni, le Società, le B.A.S. e i Gruppi Sportivi possono inserire nella distinta di gara esclusivamente atleti, dirigenti e tecnici regolarmente tesserati con MSP Italia per la stagione sportiva di riferimento.

2.2 Il tesseramento è riferito alla singola squadra. Chi intenda partecipare con squadre diverse a competizioni diverse deve essere nuovamente e distintamente tesserato per ciascuna di esse, eccetto quando le squadre appartengano alla medesima Associazione, Società, B.A.S. o al medesimo Gruppo Sportivo e partecipino alla competizione col medesimo nome.



www.mspprato.it - info@mspprato.it



MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

2.3 La richiesta di tesseramento deve essere trasmessa dal Presidente o dal Responsabile della squadra all'indirizzo info@mspprato.it. La richiesta deve indicare la squadra per la quale viene effettuato il tesseramento e, per ciascun interessato, nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita e indirizzo di residenza.

2.4 La richiesta può riguardare uno o più tesserati. Essa è valida soltanto se contiene tutti i dati necessari a identificare univocamente l'interessato e la squadra alla quale deve essere associato. Una richiesta incompleta, inviata a un indirizzo diverso o riferita in modo ambiguo alla squadra produce effetti soltanto dal momento della sua regolarizzazione. Se la regolarizzazione interviene dopo l'orario ufficialmente previsto per l'inizio della gara, non consente la partecipazione dell'interessato alla gara stessa.

2.5 Ai fini della partecipazione sportiva, il tesseramento decorre dalla data e dall'ora di invio della richiesta all'indirizzo ufficiale, purché l'email sia stata trasmessa prima dell'orario ufficialmente previsto per l'inizio della gara. Non rileva l'eventuale ritardo con cui la gara abbia concretamente inizio. La squadra è tenuta a conservare la prova dell'invio.

2.6 Il pagamento della quota di tesseramento può essere effettuato successivamente, entro sette giorni dalla richiesta, e la sua momentanea pendenza non determina l'irregolarità sportiva delle gare già disputate. La quota resta comunque dovuta e il Comitato Organizzatore può, previa comunicazione alla squadra, impedire l'ulteriore impiego del tesserato fino alla regolarizzazione del pagamento.

2.7 La decorrenza della copertura assicurativa resta disciplinata dalle condizioni della polizza collegata al tesseramento e può non coincidere con la decorrenza della validità ai soli fini sportivi. Il Presidente o Responsabile è tenuto a informare l'interessato che, fino all'effettiva attivazione della copertura, la richiesta di tesseramento produce effetti esclusivamente ai fini della partecipazione sportiva. Ai fini dei rapporti con il Comitato Organizzatore, ciascun tesserato si considera informato di tale circostanza.

2.8 L'inserimento di una persona nella distinta di gara non regolarizza né sostituisce il tesseramento mancante, tardivo o irregolare.

2.9 I termini finali entro i quali possono essere effettuati nuovi tesseramenti o integrazioni delle rose sono stabiliti dal Regolamento particolare della manifestazione o dai Comunicati Ufficiali.

2.10 È ammesso il tesseramento e la partecipazione dei minorenni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. La relativa richiesta deve essere sottoscritta, mediante l'apposito modulo, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o da chi ne fa legalmente le veci. Il Presidente o Responsabile della squadra è tenuto a conservarne la documentazione.

2.11 È ammessa la partecipazione di atleti tesserati anche presso la FIGC, altri Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive Nazionali, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dal Regolamento particolare della manifestazione e delle disposizioni dell'ordinamento sportivo di appartenenza.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

2.12 Il tesseramento ha validità esclusivamente per la disciplina sportiva per la quale è stato richiesto. Il Calcio a 5, il Calcio a 7 e il Calcio a 11 costituiscono discipline distinte; pertanto, la partecipazione a competizioni appartenenti a discipline diverse richiede un distinto tesseramento per ciascuna disciplina, anche quando le squadre appartengono alla medesima Associazione, Società, B.A.S. o Gruppo Sportivo.

2.13 Il tesseramento con MSP Italia presso più Associazioni, Società, B.A.S. o Gruppi Sportivi non determina, di per sé, un vincolo esclusivo per l'intera stagione. Il vincolo riguarda esclusivamente la partecipazione dell'atleta alla medesima competizione.

2.14 Nei campionati articolati in più serie, ciascuna serie è considerata, ai fini del presente vincolo, una competizione autonoma. L'atleta può pertanto partecipare con squadre diverse a campionati o serie differenti, ma non può essere inserito nella distinta di gara di più di una squadra nella medesima serie.

2.15 Ai soli fini del vincolo previsto dal presente articolo, le Coppe di Lega non costituiscono competizioni autonome rispetto ai campionati. L'atleta può partecipare a ciascuna Coppa di Lega esclusivamente con la prima squadra, tra quelle con le quali partecipa ai campionati, con cui prende parte a una gara della Coppa.

2.16 Ai fini dei vincoli previsti dal presente articolo, l'inserimento nella distinta di gara attesta la partecipazione alla gara e determina il vincolo con la squadra, indipendentemente dall'effettivo ingresso sul terreno di gioco.

2.17 L'impiego di un atleta in violazione dei vincoli previsti dal presente articolo costituisce partecipazione irregolare ed è sottoposto alle decisioni del Giudice Sportivo secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 3 - Tutela sanitaria e defibrillatore

3.1 Ai sensi del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 e della legge regionale Toscana 9 luglio 2003, n. 35, MSP Prato qualifica i campionati, i tornei e le altre manifestazioni di Calcio a 5 e di Calcio a 7 disciplinati dal presente Regolamento come attività sportiva agonistica.

3.2 La partecipazione è subordinata al possesso di una certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, specifica per la disciplina praticata, in corso di validità alla data della gara e rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata o accreditata secondo la normativa vigente.

3.3 Ciascuna Associazione, Società, B.A.S. o Gruppo Sportivo, nella persona del proprio Presidente o Responsabile, deve acquisire la certificazione prima di consentire la partecipazione dell'atleta, verificarne validità e scadenza, conservarla per il periodo previsto dalla legge e renderla disponibile, su richiesta, alle autorità competenti o al Comitato Organizzatore.

3.4 È vietato inserire nella distinta di gara un atleta privo della certificazione richiesta, con certificazione scaduta o non idonea alla disciplina praticata. La scadenza della certificazione nel corso





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

della stagione impedisce la partecipazione dell'atleta fino al rilascio di una nuova certificazione valida.

3.5 Il Comitato Organizzatore può effettuare controlli sulla regolarità della certificazione in qualsiasi momento. L'effettuazione o la mancata effettuazione di tali controlli non trasferisce al Comitato Organizzatore gli obblighi di acquisizione, verifica e conservazione posti a carico della squadra.

3.6 Il Comitato Organizzatore stipula con i gestori degli impianti sportivi utilizzati per le competizioni un apposito protocollo diretto a garantire, durante lo svolgimento delle gare, la presenza di un defibrillatore automatico o semiautomatico esterno e di almeno una persona debitamente formata al suo utilizzo.

3.7 In attuazione del protocollo, il gestore dell'impianto garantisce che il defibrillatore sia efficiente, regolarmente mantenuto, facilmente accessibile e prontamente utilizzabile e che la persona formata sia presente per l'intera durata delle gare. Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato Organizzatore qualsiasi circostanza che possa impedire o interrompere il regolare svolgimento del servizio.

3.8 Ferma restando la predisposizione del servizio da parte del Comitato Organizzatore e del gestore dell'impianto, ciascuna squadra è tenuta, prima dell'inizio della gara, ad accertare la presenza del defibrillatore e della persona formata al suo utilizzo. È inoltre raccomandato ai Presidenti, ai Responsabili e ai dirigenti delle squadre di vigilare sul mantenimento di tali condizioni e di segnalare immediatamente qualsiasi anomalia al Direttore di Gara, al gestore dell'impianto o al Comitato Organizzatore.

3.9 Qualora sia accertata l'assenza o la manifesta indisponibilità del defibrillatore oppure l'assenza della persona formata al suo utilizzo, la gara non può avere inizio o, se già iniziata, deve essere sospesa. Il Direttore di Gara informa immediatamente il Comitato Organizzatore e dà atto della circostanza nel referto. Le conseguenze relative allo svolgimento e all'omologazione della gara sono determinate dal Giudice Sportivo sulla base delle responsabilità concretamente accertate, tenuto conto degli obblighi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e dal protocollo stipulato con il gestore dell'impianto.

ART. 4 - Norme tecniche generali

4.1 Ai fini delle Regole del gioco, in caso di contrasto prevalgono, nell'ordine, il Regolamento particolare della competizione, il presente Regolamento e il regolamento FIGC applicabile alla disciplina. I regolamenti FIGC trovano applicazione esclusivamente per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti precedenti e in quanto compatibili. Alle gare di Calcio a 5 si applica il vigente Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 della FIGC; alle gare di Calcio a 7 si applica il vigente Regolamento del Giuoco del Calcio della FIGC previsto per il Calcio a 11.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

4.2 Il Direttore di Gara applica le Regole del gioco e le disposizioni del presente Regolamento, controlla il tempo di gioco, adotta i provvedimenti tecnici e disciplinari di propria competenza, autorizza le riprese del gioco e redige il referto della gara. Le sue decisioni sui fatti relativi al gioco sono definitive, fermo quanto previsto dall'art. 10.3 in materia di errore tecnico.

4.3 Il Direttore di Gara può applicare il vantaggio e interrompere, sospendere temporaneamente o definitivamente la gara quando infortuni, interferenze esterne, condizioni del terreno di gioco, comportamenti dei partecipanti o del pubblico oppure altre circostanze ne compromettano la regolarità o la sicurezza.

4.4 Le gare sono disputate esclusivamente su campi di gioco individuati o preventivamente approvati dal Comitato Organizzatore come idonei alla disciplina.

4.5 Se il pallone tocca il soffitto o una copertura sovrastante il terreno di gioco, il gioco riprende con una rimessa dalla linea laterale in favore della squadra avversaria a quella del calciatore che ha toccato il pallone per ultimo. La rimessa è eseguita dal punto della linea laterale più vicino alla proiezione sul terreno del punto di contatto.

4.6 Per le gare di campionato vengono assegnati:

- 3 punti per la vittoria;
- 1 punto per il pareggio;
- 0 punti per la sconfitta.

4.7 La durata delle gare è fissata in 25 minuti per tempo, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento particolare della manifestazione o dai Comunicati Ufficiali. Nelle gare a eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procede direttamente all'esecuzione di cinque calci di rigore per ciascuna squadra, salvo diversa previsione del Regolamento particolare della manifestazione. In caso di ulteriore parità, si prosegue con i calci di rigore a oltranza secondo le Regole del gioco applicabili ai sensi del comma 4.1.

4.8 Tra il primo e il secondo tempo è previsto un intervallo della durata di cinque minuti.

4.9 Il Direttore di Gara determina, a propria discrezione, il tempo da recuperare al termine di ciascun tempo di gioco, tenuto conto delle interruzioni, degli infortuni, dei provvedimenti disciplinari, dei time-out e di ogni altra causa di perdita di tempo. Il recupero indicato può essere ulteriormente prolungato qualora si verificano nuove interruzioni durante il suo svolgimento.

4.10 Qualora il Direttore di Gara disponga la sospensione definitiva della gara, tale decisione è insindacabile. Ogni determinazione relativa all'omologazione del risultato, alla prosecuzione o alla ripetizione della gara è demandata al Giudice Sportivo.

4.11 Durante la gara ciascuna squadra può richiedere un time-out per ciascun tempo di gioco. Nessun time-out può essere richiesto durante i tempi supplementari, ove previsti dal Regolamento particolare della manifestazione. La richiesta deve essere formulata dal capitano o da un dirigente presente in panchina esclusivamente quando la propria squadra è in possesso del





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

pallone. Il gioco riprende su autorizzazione del Direttore di Gara e il tempo impiegato viene recuperato.

4.12 In caso di parità di punti tra due o più squadre in classifica, si tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) punti conseguiti negli incontri diretti tra le squadre interessate;
- b) differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate;
- c) differenza reti complessiva;
- d) maggior numero di reti segnate nell'intera competizione;
- e) sorteggio.

4.13 Qualora tre o più squadre concludano a pari punti al primo posto e la parità riguardi l'assegnazione del titolo di vincitrice del campionato, i criteri previsti dal comma 4.12 sono applicati esclusivamente per individuare le prime due squadre della graduatoria tra quelle a pari merito. Le due squadre così individuate disputano una gara di spareggio per l'assegnazione del titolo, secondo le modalità stabilite dal Comitato Organizzatore.

ART. 4-BIS - Disposizioni specifiche per il Calcio a 7

4-bis.1 Nelle competizioni di Calcio a 7 si applicano le disposizioni specifiche del presente articolo.

4-bis.2 Non si applica la regola del fuorigioco.

4-bis.3 In occasione delle riprese di gioco, i calciatori avversari devono rispettare le seguenti distanze minime dal pallone o dal punto di esecuzione: tre metri nel calcio d'inizio; sei metri nei calci di punizione e nei calci d'angolo; due metri nella rimessa dalla linea laterale.

4-bis.4 Il calcio di rinvio è eseguito con i piedi dal portiere o da un altro calciatore della squadra difendente, con il pallone fermo in un punto qualsiasi dell'area di rigore.

ART. 5 - Calendari e spostamenti delle gare

5.1 Per i giorni, gli orari e gli impianti di svolgimento delle gare fanno fede i calendari pubblicati sul sito internet www.mspprato.it oppure sull'applicazione o piattaforma digitale ufficiale indicata dal Comitato Organizzatore.

5.2 L'attivazione dell'applicazione o piattaforma digitale e la sua eventuale individuazione quale canale principale per la consultazione dei calendari sono comunicate alle squadre dal Comitato Organizzatore. Da tale momento, la versione del calendario disponibile sulla piattaforma costituisce quella ufficiale e prevalente.

5.3 Le eventuali variazioni disposte dal Comitato Organizzatore acquistano efficacia con la pubblicazione sul canale ufficiale utilizzato per i calendari oppure, nei casi previsti dall'art. 16.2, con la comunicazione diretta alle squadre interessate. Le squadre sono tenute a verificarne periodicamente gli aggiornamenti.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

5.4 Dopo la pubblicazione del calendario, le squadre non possono richiedere spostamenti delle gare, salvo i casi e secondo le modalità eventualmente previsti dal Regolamento particolare della manifestazione.

ART. 6 - Distinta di gara, riconoscimento e pagamento

6.1 Prima di ogni gara ciascuna squadra deve consegnare al Direttore di Gara, almeno dieci minuti prima dell'orario previsto per l'inizio, almeno una copia cartacea della distinta di gara, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal dirigente responsabile o, in sua assenza, dal capitano.

6.2 Ciascuna squadra ha diritto, su richiesta, di ricevere copia della distinta della squadra avversaria, anche in formato digitale, oppure di prenderne visione e fotografarla. L'originale cartaceo consegnato al Direttore di Gara resta acquisito agli atti della gara.

6.3 La distinta deve indicare tutti gli atleti, i dirigenti e i tecnici che possono prendere parte alla gara, con i relativi dati identificativi e le funzioni svolte. Non può partecipare alla gara né accedere alla panchina chi non sia stato preventivamente inserito nella distinta.

6.4 Deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica ufficiale resa disponibile sul sito internet www.mspprato.it o attraverso gli altri canali ufficiali del Comitato Organizzatore. Sono ammesse distinte con nominativi prestampati, purché chiaramente leggibili e conformi al modello ufficiale.

6.5 Ai fini del riconoscimento, ogni partecipante deve presentare al Direttore di Gara un documento di identità originale e in corso di validità. La posizione di tesseramento è verificata mediante gli strumenti digitali e gli archivi di MSP Italia. L'identificazione della persona non regolarizza né sostituisce un tesseramento mancante o irregolare.

6.6 Un atleta, dirigente o tecnico inserito nella distinta può presentarsi anche dopo l'inizio della gara. Prima di entrare sul terreno di gioco o prendere posto in panchina deve segnalare il proprio arrivo al Direttore di Gara ed essere riconosciuto mediante il documento di identità. Il Direttore di Gara provvede al riconoscimento alla prima interruzione di gioco ritenuta idonea e autorizza successivamente la partecipazione.

6.7 Ciascuna squadra deve provvedere, prima della gara, al pagamento della quota prevista presso gli addetti dell'impianto sportivo. Il Comitato Organizzatore può incaricare il Direttore di Gara di richiedere a una o più squadre l'esibizione della ricevuta o di altra attestazione dell'avvenuto pagamento.

6.8 Qualora la squadra alla quale sia stata richiesta la prova del pagamento non sia in grado di esibirla, il Direttore di Gara non dà inizio alla gara, informa il Comitato Organizzatore e dà atto della circostanza nel referto. L'omologazione della gara e l'applicazione delle conseguenze sportive e amministrative sono demandate al Giudice Sportivo.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

ART. 7 - Numero dei giocatori e tempo di attesa

7.1 Una gara può iniziare e proseguire soltanto se ciascuna squadra dispone sul terreno di gioco del seguente numero minimo di atleti: tre nel Calcio a 5 e quattro nel Calcio a 7.

7.2 Qualora, dopo l'inizio della gara, una squadra scenda al di sotto del numero minimo previsto a causa di espulsioni, infortuni o per qualsiasi altra ragione, il Direttore di Gara interrompe definitivamente l'incontro e riferisce l'accaduto nel proprio referto.

7.3 La gara è omologata con il risultato di 4-0 in favore della squadra avversaria, salvo che il risultato maturato sul campo al momento dell'interruzione sia per essa più favorevole. Resta salva la competenza del Giudice Sportivo ad adottare i provvedimenti conseguenti alle circostanze risultanti dagli atti ufficiali.

7.4 In entrambe le discipline possono essere inseriti nella distinta di gara fino a un massimo di sette atleti di riserva e tre dirigenti o tecnici per ciascuna squadra, salvo diversa disposizione del Regolamento particolare della manifestazione.

7.5 Il tempo di attesa, o comporto, può essere richiesto da una squadra esclusivamente quando, all'orario previsto per l'inizio della gara, non sia presente il numero minimo di atleti necessario. Il tempo massimo di attesa è di quindici minuti e può essere utilizzato una sola volta dalla medesima squadra nella stessa gara.

7.6 L'utilizzo del tempo di attesa comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: euro 10,00 alla prima richiesta effettuata nel corso della stagione sportiva; euro 20,00 dalla seconda richiesta e per ciascuna richiesta successiva.

7.7 Trascorso il tempo massimo di attesa, la squadra che non sia presente o non disponga del numero minimo di atleti perde la gara con il risultato di 4-0 e incorre nelle ulteriori sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento. Qualora dagli atti ufficiali o da altri elementi attendibili emerga che la mancata partecipazione sia stata intenzionalmente preordinata a conseguire un vantaggio nella classifica, nel passaggio del turno o nel successivo svolgimento della competizione, il Giudice Sportivo adotta i provvedimenti necessari a neutralizzare tale vantaggio, anche disponendo un diverso risultato convenzionale o ulteriori conseguenze sportive.

ART. 8 - Equipaggiamento e palloni da gioco

8.1 Ciascuna squadra deve disporre di una divisa uniforme per tutti gli atleti, composta almeno da maglia numerata, calzoncini e calzettoni. I numeri delle maglie devono essere chiaramente visibili e consentire l'identificazione dei giocatori indicati nella distinta di gara.

8.2 Il portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri giocatori e dal Direttore di Gara. Qualora le divise delle due squadre risultino confondibili a giudizio del Direttore di Gara, la squadra indicata per prima nel calendario deve indossare una seconda divisa o le casacche messe a disposizione dall'impianto sportivo.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

8.3 Gli atleti di riserva presenti in panchina devono indossare una casacca o altro indumento di copertura che li distingua dai giocatori in campo. La casacca deve essere rimossa prima dell'ingresso sul terreno di gioco.

8.4 Ogni atleta deve inoltre utilizzare calzature adatte alla superficie di gioco e conformi alle Regole del gioco applicabili ai sensi del comma 4.1.

8.5 È vietato indossare gioielli o altri oggetti che possano risultare pericolosi per chi li porta o per gli altri partecipanti. Il Direttore di Gara dispone la rimozione degli oggetti ritenuti pericolosi e non consente la partecipazione dell'atleta fino all'adempimento.

8.6 Per le gare di Calcio a 5 deve essere utilizzato un pallone regolamentare n. 4 con le caratteristiche previste per la disciplina; per le gare di Calcio a 7 deve essere utilizzato un pallone regolamentare n. 5.

8.7 Ciascuna squadra deve presentarsi alla gara con almeno un pallone regolamentare, efficiente e idoneo alla disciplina praticata. Il Direttore di Gara sceglie i palloni da utilizzare e può escludere quelli che ritenga non conformi o non idonei.

8.8 Le violazioni delle disposizioni del presente articolo comportano i richiami e le sanzioni amministrative previsti dal presente Regolamento, ferme restando le decisioni del Direttore di Gara necessarie a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell'incontro.

ART. 9 - Ammonizioni, espulsioni e squalifiche

9.1 Le ammonizioni sono conteggiate separatamente per ciascuna competizione. Nei campionati articolati in più serie, ogni serie costituisce una competizione autonoma anche ai fini disciplinari.

9.2 L'atleta che raggiunge la terza ammonizione nella medesima competizione è posto in diffida. Al raggiungimento della quarta ammonizione incorre automaticamente nella squalifica per una giornata. Dopo l'esecuzione della squalifica, il conteggio riprende da zero.

9.3 Le ammonizioni sono azzerate tra una fase e l'altra soltanto quando ciò sia espressamente previsto dal Regolamento particolare della manifestazione o da una disposizione pubblicata prima dell'inizio della fase interessata.

9.4 L'espulsione, diretta o conseguente a doppia ammonizione nella stessa gara, comporta automaticamente la squalifica per almeno una giornata nella competizione in cui è avvenuta. La squalifica opera immediatamente e deve essere osservata anche prima della pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale. Il Giudice Sportivo può aumentarla in relazione ai fatti riportati negli atti ufficiali.

9.5 Le ammonizioni che nella medesima gara determinano l'espulsione per doppia ammonizione non sono computate ai fini della progressione prevista dal presente articolo.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

9.6 La squalifica a giornate produce effetti esclusivamente nella competizione nella quale è stata inflitta. Il tesserato può partecipare a una diversa competizione, salvo che il Giudice Sportivo disponga espressamente una squalifica a tempo o altro provvedimento di portata generale.

9.7 La squalifica a tempo impedisce, per tutta la sua durata, la partecipazione del tesserato a qualsiasi gara o manifestazione svolta sotto l'egida di MSP Toscana, indipendentemente dalla squadra, dalla disciplina, dalla serie e dal ruolo ricoperto.

9.8 Il tesserato squalificato non può essere inserito nella distinta di gara come atleta, dirigente, tecnico o con altra funzione e non può accedere al terreno di gioco o alla zona delle panchine. Il divieto di utilizzare un ruolo diverso si applica anche al dirigente o tecnico squalificato che sia contestualmente tesserato come atleta.

9.9 La squalifica a giornate si considera scontata soltanto in occasione di una gara effettivamente disputata dalla squadra nella competizione interessata e nella quale il tesserato avrebbe avuto titolo a partecipare. Le gare rinviate, non disputate o successivamente annullate non determinano l'esecuzione della squalifica.

9.10 I comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti prima, durante o dopo la gara, anche fuori dal terreno di gioco, possono essere sanzionati sulla base del referto del Direttore di Gara e degli altri atti acquisiti dal Giudice Sportivo.

ART. 10 - Giustizia sportiva, reclami e impugnazioni

10.1 Il Giudice Sportivo, quale Giudice Unico periferico, è competente per l'omologazione dei risultati, l'accertamento delle irregolarità, l'applicazione delle sanzioni sportive e amministrative e ogni altra decisione relativa allo svolgimento delle competizioni disciplinate dal presente Regolamento.

10.2 Il Giudice Sportivo può procedere d'ufficio oppure su segnalazione del Direttore di Gara, del Comitato Organizzatore o di una squadra interessata. Decide sulla base del referto arbitrale, delle distinte di gara, degli archivi di tesseramento, dei Comunicati Ufficiali e degli altri documenti acquisiti. Può richiedere chiarimenti, integrazioni e ogni ulteriore elemento ritenuto necessario all'accertamento dei fatti.

10.3 Le decisioni tecniche e disciplinari adottate dal Direttore di Gara durante l'incontro, nell'ambito della propria competenza, sono insindacabili. È fatta eccezione per l'errore tecnico nell'applicazione delle Regole di gioco, purché risulti con ragionevole certezza dal rapporto di un delegato di campo del Comitato Organizzatore, sia riconosciuto dallo stesso Direttore di Gara oppure sia comunque accertato sulla base di elementi attendibili e univoci. Non costituisce errore tecnico la diversa valutazione di un episodio di gioco. Non costituisce contestazione di una decisione tecnica il reclamo riguardante





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

l'identità, il tesseramento, la squalifica o la posizione irregolare di un partecipante, né quello relativo a fatti estranei alla valutazione tecnica del gioco.

10.4 Ogni decisione adottata dal Giudice Sportivo può essere contestata mediante reclamo dalla squadra direttamente interessata. Il reclamo può riguardare l'accertamento dei fatti, l'applicazione delle disposizioni regolamentari, l'omologazione del risultato, la natura o l'entità delle sanzioni sportive e amministrative e qualsiasi altro contenuto della decisione. Resta altresì ammesso il reclamo diretto a contestare la regolarità di una gara anche prima dell'adozione della relativa decisione.

10.5 Il reclamo deve essere presentato entro quarantotto ore dalla pubblicazione della decisione contestata oppure, quando riguarda direttamente la regolarità di una gara non ancora decisa, dalla disputa della gara stessa. Il termine è perentorio. Il reclamo deve essere trasmesso dal Presidente o dal Responsabile della squadra all'indirizzo info@mspprato.it oppure attraverso l'eventuale piattaforma ufficiale indicata dal Comitato Organizzatore.

10.6 Il reclamo deve essere redatto utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet www.mspprato.it e deve indicare la competizione, la gara o la decisione contestata, i fatti rilevanti, le ragioni della richiesta, il provvedimento domandato e gli elementi di prova disponibili. Entro il medesimo termine deve essere versato il contributo di reclamo di euro 50,00 e deve esserne allegata l'attestazione. La mancanza degli elementi indispensabili, la tardività o il mancato versamento del contributo determinano l'inammissibilità del reclamo.

10.7 Il Giudice Sportivo riesamina la questione sulla base degli atti già acquisiti, delle ragioni esposte nel reclamo e degli eventuali nuovi elementi prodotti o richiesti. All'esito del riesame può confermare, modificare o annullare, in tutto o in parte, la decisione contestata e adottare ogni conseguente provvedimento. La decisione sul reclamo è motivata in forma essenziale e pubblicata mediante Comunicato Ufficiale. Il contributo è restituito in caso di accoglimento totale o parziale ed è trattenuto in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità.

10.8 La presentazione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione contestata, salvo che il Giudice Sportivo, su richiesta motivata o d'ufficio, disponga diversamente. Avverso la decisione adottata sul reclamo è ammesso ricorso al Giudice Unico nazionale, nei termini e secondo le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia Sportiva di MSP Italia. Il ricorso nazionale è ammesso soltanto dopo la decisione sul reclamo provinciale, salvo i casi inderogabilmente previsti dall'ordinamento di MSP Italia.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

10.9 Resta sempre ammessa la rettifica d'ufficio di errori materiali, errori nell'identificazione dei soggetti, inesattezze relative al tesseramento o alla decorrenza delle sanzioni e di decisioni fondate su presupposti successivamente smentiti da documenti attendibili e decisivi.

10.10 Quando dispone una rettifica, il Giudice Sportivo indica la decisione modificata, il nuovo elemento acquisito e gli effetti prodotti sull'omologazione del risultato, sulle sanzioni e sulla posizione dei soggetti interessati. La rettifica è pubblicata mediante Comunicato Ufficiale.

10.11 La rettifica non costituisce un grado di impugnazione e non preclude l'esercizio dei rimedi previsti dall'ordinamento di MSP Italia. Le decisioni adottate in sede nazionale producono gli effetti stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti di MSP Italia, fatti salvi gli ulteriori rimedi da essi eventualmente ammessi.

10.12 Quando una violazione, un'omissione o la mancata partecipazione a una gara risultino intenzionalmente preordinate a conseguire un indebito vantaggio sportivo per la propria squadra o per terzi, il Giudice Sportivo può adottare, con decisione motivata, i provvedimenti necessari a neutralizzarne gli effetti sulla classifica, sul passaggio del turno o sull'esito della competizione, anche in deroga al risultato convenzionale ordinariamente previsto dal presente Regolamento. Restano ferme le ulteriori sanzioni applicabili per illecito sportivo.

10.13 Prima dell'adozione di provvedimenti per illecito sportivo, quando le circostanze lo consentano, il Giudice Sportivo assegna ai soggetti interessati un termine per presentare chiarimenti o osservazioni, salvo i casi nei quali gli elementi acquisiti siano univoci o la decisione non possa essere differita.

ART. 11 - Vincolo di giustizia e rinvio all'ordinamento MSP Italia

11.1 Le Associazioni, le Società Sportive, le B.A.S., i Gruppi Sportivi, i rispettivi responsabili e i tesserati sono soggetti al vincolo di giustizia previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di MSP Italia.

11.2 Ogni questione riguardante la regolarità delle gare, il tesseramento e la posizione dei partecipanti, l'omologazione dei risultati, l'applicazione delle sanzioni e l'interpretazione delle disposizioni tecniche, organizzative e disciplinari è sottoposta agli organi e alle procedure di giustizia sportiva competenti.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

11.3 Le controversie che non rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva sono disciplinate dagli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto di MSP Italia.

11.4 Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria, i soggetti interessati sono tenuti a esperire i rimedi interni previsti dall'ordinamento di MSP Italia, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.

11.5 Restano ferme la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulle materie a essa inderogabilmente riservate e le altre forme di tutela che non possono essere validamente escluse o limitate.

ART. 12 - Ritiro ed esclusione dalla competizione

12.1 La squadra che si ritira o viene esclusa da una competizione perde il diritto alla restituzione delle somme già versate ed è tenuta al pagamento delle quote relative alle gare ancora previste, oltre alle sanzioni, ai risarcimenti e alle altre obbligazioni già maturate.

12.2 Nelle competizioni o nelle fasi disputate con formula a girone, se il ritiro o l'esclusione intervengono prima che la squadra abbia disputato almeno la metà delle gare previste nella fase, tutti i risultati da essa conseguiti sono annullati e la classifica è ricalcolata senza tenerne conto.

12.3 Se il ritiro o l'esclusione intervengono dopo che la squadra abbia disputato almeno la metà delle gare previste nella fase, restano validi i risultati già maturati sul campo e le gare ancora da disputare sono assegnate alle squadre avversarie con il risultato convenzionale di 4-0.

12.4 Nelle fasi a eliminazione diretta, il ritiro, l'esclusione o la mancata presentazione a una gara comportano l'assegnazione della gara alla squadra avversaria con il risultato convenzionale di 4-0, l'eliminazione della squadra dalla competizione e la qualificazione della squadra avversaria al turno successivo, quando previsto.

12.5 L'annullamento o la modifica del risultato sportivo non elimina le ammonizioni, le espulsioni, le squalifiche, le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti disciplinari già maturati o applicabili per fatti avvenuti nelle gare interessate.

12.6 Alla terza mancata presentazione ingiustificata nel corso della medesima competizione, anche non consecutiva, la squadra è esclusa dalla competizione stessa. In presenza di circostanze eccezionali debitamente documentate, il Comitato Organizzatore può disporre diversamente con decisione motivata, ferme restando le competenze del Giudice Sportivo per l'omologazione delle gare e l'applicazione delle relative sanzioni.

12.7 Il ritiro deve essere comunicato per iscritto dal Presidente o dal Responsabile della squadra attraverso i canali ufficiali indicati dal Comitato Organizzatore. L'esclusione e i suoi effetti sono pubblicati mediante Comunicato Ufficiale.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

ART. 13 - Sanzioni amministrative

13.1 Il Giudice Sportivo può applicare alle squadre sanzioni amministrative per fatti e comportamenti non regolamentari verificatisi prima, durante o dopo le gare e imputabili ai loro atleti, dirigenti, tecnici o sostenitori. L'importo minimo di ciascuna sanzione amministrativa è fissato in euro 10,00.

13.2 Sono applicate le seguenti sanzioni:

- a) euro 10,00 per la presentazione di una distinta di gara non conforme al modello ufficiale, incompleta o compilata in modo scorretto;
- b) euro 10,00 per la consegna tardiva della distinta di gara;
- c) richiamo alla prima violazione ed euro 10,00 per ciascuna violazione successiva relativa all'equipaggiamento previsto dall'art. 8;
- d) euro 10,00 per la mancata disponibilità del pallone regolamentare previsto dall'art. 8;
- e) euro 10,00 alla prima richiesta del tempo di attesa nel corso della stagione sportiva ed euro 20,00 per ciascuna richiesta successiva;
- f) in caso di mancata presentazione alla gara, pagamento della quota ordinaria comunque dovuta e di una sanzione di pari importo, per un importo complessivo corrispondente al doppio della quota prevista per la gara;
- g) da euro 20,00 a euro 100,00 per condotte offensive, ingiuriose o gravemente antisportive;
- h) da euro 50,00 a euro 300,00 per minacce, sputi, tentativi di aggressione o condotte discriminatorie;
- i) da euro 100,00 a euro 500,00 per aggressioni o altri atti di violenza effettiva.

13.3 Le condotte discriminatorie comprendono comportamenti, espressioni o gesti fondati, tra l'altro, su origine etnica, nazionalità, religione, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, opinione politica o disabilità.

13.4 Le intemperanze del pubblico sono imputate alla squadra alla quale i sostenitori risultino riconducibili. La sanzione è determinata tenendo conto della gravità dei fatti, del pericolo prodotto, delle conseguenze, della recidiva e della collaborazione prestata dalla squadra per prevenire o interrompere la condotta.

13.5 Le sanzioni amministrative possono cumularsi con squalifiche, sospensioni, perdita della gara, esclusione dalla competizione e con gli obblighi di risarcimento dei danni. Nei casi più gravi o reiterati, il Giudice Sportivo può disporre anche l'esclusione del singolo tesserato o della squadra dalla competizione.

13.6 Le sanzioni sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale e devono essere corrisposte con le modalità e nei termini indicati dal Comitato Organizzatore.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

ART. 14 - Assicurazione, responsabilità e danni

14.1 I tesserati MSP Italia usufruiscono della copertura assicurativa associata alla tipologia di tesseramento effettuato, esclusivamente nei limiti, alle condizioni, con le franchigie e per gli eventi previsti dalla polizza vigente. Il perfezionamento del tesseramento non comporta automaticamente il diritto all'indennizzo.

14.2 La copertura assicurativa opera soltanto se il tesseramento è stato regolarmente perfezionato prima del verificarsi dell'infortunio e se l'attività durante la quale si è prodotto il sinistro rientra tra quelle assicurate.

14.3 La denuncia deve essere presentata dall'infortunato, da chi ne fa le veci o dagli eventuali aventi causa entro tre giorni dalla data dell'infortunio, mediante il modulo vigente predisposto per i tesserati MSP Italia, da inviare all'indirizzo sinistri@mspitalia.it o al diverso recapito ufficiale successivamente indicato. L'infortunato o il Responsabile della squadra deve contattare tempestivamente la Segreteria di MSP Prato, al fine di ricevere assistenza nella gestione della pratica e preservare le migliori possibilità di ottenere il rimborso assicurativo.

14.4 Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'assicurato e dalla relativa Associazione, Società, B.A.S. o Gruppo Sportivo. Alla denuncia devono essere allegati la documentazione sanitaria rilasciata dal Pronto Soccorso e gli ulteriori documenti richiesti dalle istruzioni assicurative vigenti.

14.5 Il Presidente o Responsabile della squadra è tenuto a collaborare alla corretta compilazione e sottoscrizione della denuncia e a fornire tempestivamente i dati e i documenti di propria competenza. L'onere di presentare la denuncia nei termini e di completare la documentazione resta in capo all'infortunato, a chi ne fa le veci o agli aventi causa.

14.6 MSP Prato può fornire assistenza informativa e verificare la regolarità amministrativa del tesseramento, ma non assume alcuna decisione sulla copertura, sulla valutazione del sinistro o sulla liquidazione dell'indennizzo, che restano disciplinate dalla polizza e affidate ai soggetti competenti.

14.7 MSP Prato non risponde degli infortuni o dei danni che non siano direttamente imputabili a una propria condotta colposa o all'inadempimento di obblighi posti a suo carico. Restano in ogni caso ferme le responsabilità inderogabili previste dalla legge.

14.8 Ciascuna squadra risponde dei danni arrecati agli impianti, alle attrezzature o ad altri beni dai propri tesserati, dirigenti, tecnici o sostenitori ad essa riconducibili. L'importo documentato del danno deve essere rimborsato entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, fatto salvo il diritto della squadra di contestarne motivatamente l'attribuzione o la quantificazione.

14.9 MSP Prato non assume obblighi di custodia e non risponde di furti, smarrimenti o danneggiamenti di denaro, documenti, veicoli o effetti personali lasciati negli impianti, salvo che il fatto sia direttamente imputabile all'organizzazione secondo la normativa vigente.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

ART. 15 - Protezione dei dati personali

15.1 I dati personali dei partecipanti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, della normativa nazionale vigente e delle informative rese agli interessati dai rispettivi titolari del trattamento.

15.2 Il trattamento dei dati necessari per l'affiliazione, il tesseramento, l'iscrizione e lo svolgimento delle competizioni, l'identificazione dei partecipanti, la gestione dei risultati e della giustizia sportiva, l'adempimento degli obblighi assicurativi, amministrativi e di legge si fonda sulle basi giuridiche indicate nelle relative informative e non richiede un consenso quando è necessario all'esecuzione del rapporto sportivo o all'adempimento di un obbligo giuridico.

15.3 I dati possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, a MSP Italia, al Comitato Provinciale di Prato, alle compagnie e agli intermediari assicurativi, ai fornitori delle piattaforme utilizzate per la gestione delle competizioni, agli organismi sportivi competenti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche quando applicabile, alle autorità pubbliche e agli altri soggetti previsti dalla legge o indispensabili all'organizzazione dell'attività.

15.4 I dati relativi alla salute sono trattati esclusivamente quando necessario per gli adempimenti di tutela sanitaria o assicurativi, con adeguate misure di riservatezza e nei limiti previsti dalla normativa e dalle informative specifiche. Il Comitato Organizzatore acquisisce soltanto le informazioni e la documentazione strettamente necessarie alla verifica dell'idoneità e alla gestione degli eventuali sinistri.

15.5 La raccolta, pubblicazione o diffusione di fotografie, registrazioni audiovisive e altri contenuti destinati a finalità promozionali o di comunicazione è disciplinata da un'informativa specifica e, quando richiesto, da un consenso o da una liberatoria separati. Il rifiuto o la revoca del consenso relativo a tali finalità facoltative non pregiudica la partecipazione sportiva.

15.6 Per i minorenni, gli atti e i consensi per i quali sia necessaria l'autorizzazione sono sottoscritti da chi esercita la responsabilità genitoriale o ne fa legalmente le veci.

15.7 Le Associazioni, Società, B.A.S. e i Gruppi Sportivi che raccolgono i dati dei propri tesserati e li trasmettono a MSP Italia o al Comitato Organizzatore sono responsabili della correttezza dei dati, della liceità della raccolta e dell'avvenuta consegna delle informative necessarie.

15.8 Gli interessati possono esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi ai titolari del trattamento attraverso i recapiti indicati nelle rispettive informative. Le richieste di cancellazione o limitazione sono accolte nei limiti in cui non contrastino con obblighi di legge, esigenze di conservazione o con l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

ART. 16 - Variazioni, casi non previsti e forza maggiore

16.1 Il Comitato Organizzatore può modificare date, orari, impianti e altri elementi del calendario quando ciò sia necessario per esigenze tecniche o organizzative, indisponibilità degli impianti, provvedimenti delle autorità, ragioni di sicurezza, cause di forza maggiore o altri fatti non prevedibili al momento della pubblicazione.

16.2 Nei casi di particolare urgenza, il Comitato Organizzatore può comunicare direttamente la variazione alle squadre interessate, provvedendo successivamente alla pubblicazione sul canale ufficiale utilizzato per i calendari.

16.3 Il Comitato Organizzatore può integrare o modificare il presente Regolamento quando ciò sia necessario per il regolare svolgimento delle attività. Le nuove disposizioni devono essere pubblicate mediante Comunicato Ufficiale e si applicano esclusivamente ai fatti verificatisi dopo la loro entrata in vigore. Non possono incidere sulle condizioni di partecipazione, sui risultati già omologati o sulle conseguenze disciplinari di fatti già verificatisi, ferme restando le correzioni degli errori materiali e le rettifiche previste dall'art. 10.9 e seguenti.

16.4 Per i casi non espressamente disciplinati, il Comitato Organizzatore adotta le decisioni di carattere tecnico e organizzativo necessarie alla prosecuzione della competizione, nel rispetto delle fonti richiamate dall'art. 1.5, della parità di trattamento e della regolarità sportiva. Le questioni disciplinari e relative all'omologazione delle gare restano di competenza del Giudice Sportivo.

16.5 In presenza di eventi eccezionali o di forza maggiore, il Comitato Organizzatore può sospendere, rinviare, interrompere, abbreviare o rimodulare una competizione, dandone comunicazione attraverso i canali ufficiali e disciplinando gli effetti sulle gare ancora da disputare.

16.6 I regolamenti, i calendari, i Comunicati Ufficiali e le altre comunicazioni pubblicate attraverso i canali ufficiali si considerano conosciuti dalle squadre e sono vincolanti dalla rispettiva pubblicazione.

ART. 17 - Accettazione, obblighi ed entrata in vigore

17.1 L'iscrizione e la partecipazione a una competizione comportano la piena accettazione del presente Regolamento, del Regolamento particolare della manifestazione, dei Comunicati Ufficiali e delle disposizioni pubblicate attraverso i canali ufficiali.

17.2 Il Presidente o Responsabile della squadra dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni applicabili e si impegna a informarne gli atleti, i dirigenti e i tecnici, nonché a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obblighi organizzativi, sanitari, disciplinari ed economici derivanti dalla partecipazione.

17.3 L'eventuale richiesta di chiarimenti o la formulazione di osservazioni non sospendono l'efficacia del Regolamento e non consentono una partecipazione condizionata o con riserva.

17.4 Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla stagione sportiva 2026/2027 e resta valido fino all'approvazione e alla pubblicazione di successive modifiche.





MSP Italia - Comitato Provinciale Prato

Il presente Regolamento è composto da 18 articoli a loro volta suddivisi in 144 commi.

Prato, 30 luglio 2026
(ver. 1.1 del 14/08/2026)



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

www.mspprato.it - info@mspprato.it